



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PO FESR Sardegna 2007 - 2013

Competitività regionale e occupazione

Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo

Obiettivo specifico 4.2

Sviluppare un'offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull'attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale

Obiettivo Operativo 4.2.2

Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l'offerta turistica regionale innalzando il livello qualitativo dei prodotti e servizi turistici

Linea di attività 4.2.2.a

Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale

“Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l'offerta delle imprese turistiche”

Avviso pubblico

Delibera Giunta Regionale n. 48/58 del 1° dicembre 2011

Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione, Monitoraggio e Valutazione n. 285 del 21 marzo 2012

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Sommario

ARTICOLO 1 (Oggetto e Finalità)	3
ARTICOLO 2 (Riferimenti Normativi)	3
ARTICOLO 3 (Definizioni)	5
ARTICOLO 4 (Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità)	8
ARTICOLO 5 (Cumulo di Aiuti).....	10
ARTICOLO 6 (Attività Ammissibili).....	11
ARTICOLO 7 (Tipologie di Investimenti Ammissibili).....	12
ARTICOLO 8 (Spese Ammissibili)	12
ARTICOLO 9 (Forma e Intensità dell’Aiuto).....	16
ARTICOLO 10 (Criteri di Valutazione).....	18
ARTICOLO 11 (Iter procedurale per la presentazione e l’istruttoria delle domande).....	19
ARTICOLO 12 (Soggetto Attuatore)	19
ARTICOLO 13 (Presentazione <i>on line</i> della Domanda di Agevolazione).....	19
ARTICOLO 14 (Presentazione della documentazione confermativa della Domanda di Agevolazione)	22
ARTICOLO 15 (Verifica di ammissibilità della Domanda)	24
ARTICOLO 16 (Istruttoria)	25
ARTICOLO 17 (Esiti Istruttoria, Graduatorie definitive).....	27
ARTICOLO 18 (Concessione delle agevolazioni)	28
ARTICOLO 19 (Erogazione delle Agevolazioni).....	30
ARTICOLO 20 (Revoca delle Agevolazioni).....	32
ARTICOLO 21 (Monitoraggio e Controlli)	35
ARTICOLO 22 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna).....	35
ARTICOLO 23 (Modulistica e Informazioni per le Procedure di Accesso)	37
ARTICOLO 24 (Dotazione finanziaria)	37
ARTICOLO 25 (Disposizioni Finali)	38

ARTICOLO 1 (Oggetto e Finalità)

L'Asse IV del Programma Operativo FESR 2007/13 "**Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo**" persegue un obiettivo globale - "Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostenere l'attrattività e competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo sostenibile" -, due obiettivi specifici, uno dei quali è il 4.2 - "Sviluppare un'offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull'attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale" - e quattro obiettivi operativi, tra i quali il 4.2.2 "Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l'offerta turistica regionale, innalzando il livello qualitativo dei prodotti turistici". Quest'ultimo è previsto possa essere realizzato anche attraverso la linea d'attività 4.2.2.a - "*Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale*".

Con il presente avviso pubblico si dà attuazione alle Direttive previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 48/58 del 01/12/2011, adottata ai sensi dell'art. 11, della L.R. n. 7/2005 come modificato dall'art. 25 della L.R. n. 2/2007.

In linea generale, gli aiuti hanno quale destinazione proposte aventi caratteristiche di rapida realizzazione. Entro 9 mesi dalla data della prima erogazione del contributo dovrà essere sostenuto almeno il 50% delle spese ritenute ammissibili.

I programmi devono essere finalizzati:

- alla riqualificazione generale dell'offerta;
- alla dotazione di servizi diversificati quali elementi di ulteriore attrattività in linea con le aspettative espresse dall'utenza ("*Servizi annessi*" e "*Strutture complementari*") nell'ottica della destagionalizzazione;
- all'acquisizione dei sistemi di certificazioni di qualità e ambientali;
- all'utilizzo di modelli di consumo energetico fondati sulla sostenibilità ambientale secondo forme di autoproduzione del fabbisogno energetico con fonti di origine rinnovabile/alternativa.

L'intervento, nella sua strutturazione generale, vuole essere complementare rispetto agli strumenti di agevolazione ordinari proposti (L.R. 40/93, Bandi PIA 2007 "Turismo e Beni Culturali" e 2008 "Turismo – Posadas").

ARTICOLO 2 (Riferimenti Normativi)

1. Il presente avviso, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna secondo le procedure stabilite dall'art. 25 della L.R. n. 2/2007 per il perseguimento degli obiettivi operativi previsti dal P.O. FESR 2007-2013, Linea di Attività 4.2.2.a ed in coerenza e attuazione dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 1 del 07 Maggio 2009 e dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- a) Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 210 del 31 Luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e “recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999”;
- b) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 210 del 31 Luglio 2006, “recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999”;
- c) D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” e ss.mm.ii;
- d) rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- e) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 “relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<de minimis>)”;
- f) Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a norma dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/13;
- g) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06 Agosto 2008, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 09 Agosto 2008 “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)”;
- h) Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- i) Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla G.U.C.E. serie C n. 54/13 del 04/03/2006;
- j) Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria (ad oggi 2010/C 215/04 pubblicata sulla G.U.C.E. serie C n. 215/5 del 10/08/2010) e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
- k) Programma Operativo Regionale Sardegna (PO FESR 2007-2013), Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 07/11/2007, nella versione modificata

approvata con Decisione C(2011)9063 dell'8 dicembre 2011¹;

- l) Documento Unitario di Programmazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/19 del 03/10/2008;
- m) Programma Regionale di Sviluppo 2010/14 approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 10 Novembre 2009;
- n) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2009/C 156/02) della Commissione Europea, pubblicato sulla G.U.U.E. C 156/3 del 09.07.2009;
- o) L.R. 14 maggio 1984 n. 22 "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" pubblicata sul BURAS n. 21 del 15 maggio 1984, e successive modificazioni e integrazioni;
- p) L.R. 12 agosto 1998 n. 27 "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21" pubblicata sul BURAS n. 25 del 21 agosto 1998;
- q) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2008 "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009;
- r) L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 2 comma 24 "Recepimento del decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri" pubblicata sul BURAS n. 27 del 18 agosto 2009;
- s) Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 19/29 del 14 aprile 2011 "Programmazione delle linee di attività di competenza dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio";
- t) Delibera della Giunta Regionale n. 48/58 del 1° dicembre 2011 "Strumenti di incentivazione alle imprese del settore turistico ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 7/2005 e s.m.i. PO FESR Sardegna 2007/2013. Approvazione definitiva direttive Asse IV - Linea di attività 4.2.2.a "Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale".

ARTICOLO 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente avviso, fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti su richiamati, in particolare dal Regolamento (CE) n. 800/2008 all'art. 2, si applicano le seguenti **definizioni**:

- per "**classificazione NACE Rev. 2**" si intende quella rinvenibile nel "Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006" che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici" pubblicato nella G.U.C.E. serie L 393/1 del

¹ Come riprogrammato con Deliberazione n. 52/31 del 23/12/2011 "POR FESR 2007-2013. Riprogrammazione del POR FESR Sardegna conseguente alle indicazioni contenute nei documenti nazionali e comunitari finalizzati all'adozione di strategie per il superamento delle attuali difficoltà ed intraprendere azioni di supporto alla crescita ed alla competitività".

30/12/2006 dalla quale deriva la "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007" approvata con Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 16/11/2007 pubblicato nella G.U. n. 296 del 21/12/2007;

- la "**dimensione aziendale**" (micro, piccola e media impresa) è definita sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e, per quanto applicabile, nel D.M. 18 aprile 2005, n. 19470;
- per "**attivi materiali**" si intendono gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature;
- per "**attivi immateriali**" gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, *know-how* o conoscenze tecniche non brevettate;
- per "**unità produttiva**" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale ubicata stabilmente nel territorio regionale;
- per "**organizzazione stabile**" si intende l'insieme di risorse umane e tecnologie (mezzi strumentali e *know how*) che vengono stabilmente e strutturalmente combinate e indirizzate in maniera economicamente conveniente per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- per "**strutture ricettive**" si intendono le strutture che esercitano l'attività ricettiva come disciplinata dalla L.R. 14 maggio 1984 n. 22 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 12 agosto 1998 n. 27 e ss.mm.ii.. Si precisa che la struttura ricettiva proponente e oggetto dell'investimento, ancorché facente parte di un soggetto consortile, deve esistere ed essere classificata, mentre l'impresa che la gestisce e/o ne è proprietaria può essere, alla data di presentazione della domanda, di nuova costituzione e/o non ancora operante;
- per "**servizi annessi**" si intendono le strutture e/o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto dalla singola attività e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile. Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi (vedasi allegato 1.a.2 "Servizi Annessi");
- per "**strutture complementari**" si intendono le strutture e/o gli impianti offerti al servizio di almeno tre strutture ricettive ammissibili ai sensi del presente avviso, costituite in un soggetto consortile, finalizzati all'innalzamento dello standard qualitativo offerto dalle medesime imprese proponenti. Esse devono essere ubicate nel comune di una delle strutture che costituiscono il consorzio; qualora le strutture insistano tutte nello stesso comune, possono essere ubicate in altro comune a condizione che siano adiacenti alla struttura individuata come principale. L'investimento deve trovare giustificazione nel fabbisogno espresso dalle strutture ricettive proponenti così da dimostrare un'autonoma capacità di impiego e sostenibilità

economica. In nessun caso può essere considerato tale l'investimento che costituisca un semplice completamento delle singole strutture ricettive proponenti (vedasi allegato 1.a.1 "Strutture Complementari");

- per "**ammodernamento**" si intende il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale (*"investimento in attivi materiali o immateriali destinati [.....] alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente"* – Reg. 800/2008, art. 12, 1° comma, lett. a);
- per "**riattivazione**" si intende il programma volto all'utilizzo di una struttura ricettiva esistente ma inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente (*"acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente"* - Reg. 800/2008, art. 12, 1° comma, lett. b);
- per "**servizi e reti per il turismo**" si intendono i programmi presentati esclusivamente da soggetti consortili e relativi a servizi per la creazione, la promozione e la gestione di reti di ospitalità, servizi di promozione e commercializzazione, servizi comuni di prenotazione e pagamento, servizi comuni di gestione (centri di acquisto), con la finalità di qualificare le attività di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistico-ricettiva e favorire l'aggregazione anche sotto il profilo organizzativo e produttivo delle imprese operanti nel settore;
- per "**inizio/avvio dei lavori**" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o la data del primo dei titoli di spesa ammissibili, relativo a qualsiasi capitolo di spesa contenuto nel programma proposto, esclusi gli studi preliminari, qualunque sia la data anteriore, intestato all'impresa o, nel caso di *leasing*, all'istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte tali condizioni, l'intero progetto non è ammissibile. Pertanto, non può essere considerato "inizio/avvio dei lavori" del programma, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima della data di validazione della domanda di agevolazione sul sistema *on line* di cui all'art. 13 del presente avviso;
- per "**impresa in difficoltà**" si intende l'impresa considerata tale ai sensi del paragrafo 2.1 dei sopra citati Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2009/C 156/02);

- i termini “spese ammissibili” e “costi ammissibili” sono equivalenti tra loro e si intendono riferiti al termine “**costo ammissibile**” del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- i termini “agevolazione” e “aiuto” quando riferiti alla misura del contributo sono equivalenti tra loro e si intendono riferiti al termine “**aiuto**” come da Regolamento (CE) n. 800/2008.

ARTICOLO 4 (Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità)

1. Possono presentare domanda di accesso le **Piccole e Medie Imprese** (come definite ai sensi dell’Allegato I del Regolamento CE 800/2008 del 6 agosto 2008) ed i **Soggetti consortili** (consorzio o società consortile), operanti in Sardegna nei settori di cui al successivo art. 6 da almeno 1 anno.

2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione i soggetti proponenti:

- devono essere già iscritti al registro delle imprese, istituito presso la CCIAA competente per territorio;
- devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria, ad eccezione delle micro imprese che sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata;
- non devono rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non devono essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce.

3. In deroga a quanto disposto al precedente comma 2 del presente articolo, le domande presentate dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti alla predetta data, secondo quanto meglio specificato nel successivo comma 12, possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell’iscrizione al registro delle imprese, purché costituite e titolari di partita IVA. L’iscrizione al Registro delle Imprese, deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comunicata entro 10 gg. con la presentazione dello specifico certificato da allegare alla richiesta di erogazione prima erogazione.

4. Le imprese devono:

- essere iscritte all’INPS, a pena di revoca dell’agevolazione. Tale requisito viene verificato:
 - per le imprese operanti, alla richiesta di prima erogazione,
 - per le imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, prima dell’erogazione del saldo;
- produrre al “soggetto attuatore”, di cui al successivo art. 12, copia di un valido Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005, pena la decadenza. Il DURC deve essere allegato:
 - per le imprese operanti, alla richiesta di prima erogazione;

- per le imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, alla richiesta di erogazione del saldo e quindi con la documentazione finale di spesa.

5. Le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese definibili in difficoltà secondo quanto disposto dagli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione 2009/C - 156/02).

6. L'erogazione degli aiuti previsti dal presente avviso è subordinata al rispetto del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (G.U.R.I. 12 luglio 2007, n. 160) "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (c.d. "Impegno *Deggendorf*") e quindi alla produzione, all'atto dell'inoltro della domanda *on line* di cui al successivo art. 13, della dichiarazione con le modalità ivi indicate (Allegato 4 "*Deggendorf*").

7. Le imprese operanti per beneficiare dell'agevolazione devono dichiarare, all'atto dell'inoltro della domanda *on line* di cui al successivo art. 13, di essere in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322² (G.U.R.I. 22 settembre 1989, n. 222) "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" e ss.mm.ii.³

8. La domanda che ha per oggetto la realizzazione di "Strutture complementari", come definite al precedente art. 3, può essere presentata esclusivamente da un soggetto consortile (consorzio o società consortile) anche all'uopo costituito, del quale facciano parte almeno tre strutture ricettive ammissibili secondo le prescrizioni del presente avviso tra quelle che svolgono le attività di cui al successivo art. 6, comma 2.

9. La domanda che ha per oggetto la realizzazione di "Servizi e reti per il turismo", come definite al precedente art. 3, può essere presentata esclusivamente da un soggetto consortile (consorzio o società consortile) costituito da imprese ammissibili secondo le prescrizioni del presente avviso che svolgono le attività di cui al successivo art. 6, comma 2. Qualora il soggetto consortile intenda svolgere attività di commercializzazione dei servizi finanziati con il presente avviso dovrà avvalersi di figura abilitata all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo all'uopo espressamente incaricata.

10. Sono ammissibili a contributo unicamente le imprese che intendano realizzare un programma d'investimenti

² D.Lgs. n. 322 del 06/09/1989, art. 7 - Obbligo di fornire dati statistici.

1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei ministri. Su proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (8).

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

³ DPR 14/09/2011 contenente l'"Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2011-2013 che comportano l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati" a norma del succitato D.Lgs.

in unità produttive ubicate nel territorio della Regione Sardegna e che abbiano la piena disponibilità degli immobili, così come meglio precisato nel successivo art. 13, comma 14 e ss..

11. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di più domande di agevolazione relative a più unità produttive. Non è ammessa la presentazione di più domande sullo stesso avviso pubblico da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'art. 2359⁴ del C.C.

12. Tutte le condizioni di ammissibilità previste dal presente avviso devono sussistere sia per la singola impresa proponente, che per ciascuna delle imprese che costituiscono il soggetto consortile di cui al comma 1.

13. Tutti gli importi dell'avviso si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati esclusivamente con bonifico bancario, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo, nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

ARTICOLO 5 (Cumulo di Aiuti)⁵

1. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 7 del Reg. 800/08 e dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 87, paragrafo 1, TCE), né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria⁶. Inoltre, gli aiuti concessi non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dai regolamenti applicati, dalla "Carta degli Aiuti a finalità regionale" di cui sopra e da quanto definito nel presente avviso. A tal proposito il soggetto interessato deve produrre, secondo quanto disposto al successivo art. 13, dichiarazione sostitutiva di atto notorio

⁴ **Art. 2359 C.C. Società controllate e società collegate.** Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

⁵ Reg. (CE) 800/2008, art. 7, par. C: *Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (1) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.*

⁶ In vigore alla data di pubblicazione: "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 - Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia (GU C 54 del 4/3/2006, pag. 13) (2010/C 215/04) N. 117/10 — ITALIA Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale", approvata dalla Commissione il 06/07/2010 e pubblicata sulla G.U.U.E. serie C 215/5 del 10/08/2010.

attestante eventuali agevolazioni di cui abbia usufruito in precedenza in relazione agli stessi costi, la data di concessione, la norma in base alla quale l'agevolazione medesima è stata ottenuta e l'importo⁷.

ARTICOLO 6 (Attività Ammissibili)

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) approvato con Decreto del Presidente della Regione del 07 settembre 2006 n. 82, sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente avviso, le richieste formulate dalle Piccole e Medie Imprese che:

- singolarmente, svolgono le attività ricettive di cui al successivo comma 2;
- associate in un soggetto consortile, gestiscono o intendono gestire "Strutture complementari" come definite al precedente art. 3,
- associate in un soggetto consortile, offrono "servizi e reti per il turismo" come definiti al precedente art. 3.

2. Le agevolazioni possono essere concesse alle Piccole e Medie imprese che svolgono le **attività ricettive**⁸ **classificate** di seguito elencate⁹:

- a) albergo, villaggio albergo, albergo diffuso e albergo residenziale (Aziende ricettive alberghiere);
- b) campeggio e villaggio turistico (Aziende ricettive all'aria aperta);
- c) affittacamere e case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) (Aziende ricettive extra alberghiere);
- d) turismo rurale¹⁰.

3. Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 2, sono ammissibili ad agevolazione le spese per "Strutture complementari" come definite al precedente art. 3. Le strutture sono vincolate per un periodo ventennale al servizio del consorzio e delle strutture ricettive individuate nella domanda di agevolazione e non potranno essere cedute e/o date in uso terzi per finalità estranee a quelle indicate nella domanda. La dismissione è ammessa in un termine inferiore solo dopo comprovata obsolescenza del bene in ragione della sua natura.

⁷ Vedasi successivo art. 13, comma 10.

⁸ Per la definizione di "**attività ricettiva alberghiera ed extra alberghiera**" si rimanda alla normativa in vigore (L.R. 14 maggio 1984 n. 22 e ss.mm.ii. e L.R. 12 agosto 1998 n. 27, artt. 5, 7, 8, 9 e 25 e ss.mm.ii.), nelle more dell'eventuale adeguamento della legislazione regionale al D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (in vigore dal 21 giugno 2011), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 – Supplemento Ordinario n. 139.

⁹ A ciascuna attività ammissibile corrisponde un codice rinvenibile nella classificazione denominata "Ateco 2007", versione nazionale della classificazione Nace Rev. 2 definita in ambito europeo ed approvata con regolamento della Commissione n. 1893/2006, pubblicato su *Official Journal* del 30 dicembre 2006, che, a sua volta, deriva da quella definita a livello Onu (Isic Rev. 4).

¹⁰ Per turismo rurale si intende "quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano".

L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano Urbanistico Comunale e nei limiti previsti dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato dalla Giunta Regionale in data 24 maggio 2006 con Deliberazione n. 22/3;
- ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;
- allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.
- Possono svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:
- gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Le attività ricettive di cui al comma 2 del presente articolo, per essere ammesse alle agevolazioni, devono garantire un periodo di apertura annuale minimo pari a 5 mesi (corrispondente, ai fini di cui al presente avviso, a 150 giorni).

5. Per **“Servizi e reti per il turismo”** si intendono i programmi presentati esclusivamente da soggetti consortili come specificato nei precedenti artt. 3 e 4, comma 9.

6. Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, si farà riferimento alle attività economiche delle imprese consorziate ed ai relativi codici ISTAT ATECO 2007.

ARTICOLO 7 (Tipologie di Investimenti Ammissibili)

1. Gli investimenti ammissibili devono riguardare un’unica unità produttiva di cui le singole imprese proponenti devono dimostrare la piena disponibilità¹¹. Nella stessa unità produttiva non possono svolgere attività ammissibile più soggetti.

2. Gli investimenti non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione.

3. Gli investimenti devono essere finalizzati all’ammodernamento, secondo la definizione di cui al precedente art. 3, delle *“Attività ricettive”* di cui al precedente art. 6, comma 2, conformemente ai criteri, parametri e punteggi di cui agli allegati 1.a *“Griglia di AutoValutazione – Attività ricettive e Strutture complementari”* e 2.a *“Nota esplicativa alla Griglia di AutoValutazione – Attività ricettive e Strutture complementari”*.

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti:

- finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive;
- finalizzati all’ampliamento di unità produttive esistenti da realizzarsi con un incremento della capacità ricettiva in termini di numero di posti letto;
- costituiti da investimenti di mera sostituzione (es: un programma d’investimento consistente nel solo rinnovo degli arredi).

5. Relativamente alle *“Strutture complementari”*, come definite al precedente art. 3, gli investimenti possono essere finalizzati sia all’ammodernamento dell’esistente sia alla realizzazione di nuove strutture e possono costituire un autonomo programma d’investimento.

ARTICOLO 8 (Spese Ammissibili)

1. Le spese di cui al presente articolo per essere considerate ammissibili devono essere sostenute, rendicontate e certificate entro il periodo di eleggibilità previsto dai Regolamenti comunitari vigenti e comunque entro e non oltre il 30/06/2015.

2. ***“Attività ricettiva” e “Strutture complementari”¹²***.

Compatibilmente con i Regolamenti (CE) 800/08 e 1998/06 ed il D.P.R. n. 196/08, sono ammissibili le seguenti

¹¹ Vedasi art. 13.

tipologie di spese concernenti:

- a) studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge nel limite del 4% della spesa ammissibile;
- b) conseguimento delle certificazioni di qualità e ambientali;
- c) opere murarie ed assimilate, esclusivamente se concernenti la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o adeguamento degli spazi e dei locali destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa;
- d) acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica¹³, a condizione che:
 - non perdano la loro utilità dopo un utilizzo protratto per più anni;
 - siano inventariati¹⁴;
 - siano ammortizzati secondo la normativa vigente.

Tra le diverse tipologie si considerano ammissibili anche le spese:

- necessarie all'attività amministrativa dell'impresa;
- necessarie a migliorare le prestazioni ambientali della struttura qualora conformi, per quanto applicabile, alla Decisione 2003/287/CE e alla Decisione 2005/338/CE;
- riferibili alle attrezzature e arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze di accessibilità e di fruibilità dei soggetti portatori di bisogni speciali;
- consistenti in corredi, stoviglie e posateria, purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.

Sono invece escluse le spese riconducibili all'attività di rappresentanza;

- e) fornitura e installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, nelle more dell'approvazione della riprogrammazione del POR FESR Sardegna 2007/13, limitatamente al soddisfacimento del fabbisogno aziendale e secondo i seguenti limiti:
 - solari termici. Il costo unitario ammissibile ad agevolazione è ridotto a 2/3 del costo effettivo calcolato come segue (essendo C il costo unitario massimo della superficie installata differenziato per tecnologia in €/mq e S la superficie lorda dell'impianto ottenuta dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori in mq):
 - per gli impianti di taglia inferiore o uguale a 20 mq (superficie lorda):
C = 600 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato;
 - C = 720 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto;
 - C = 360 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati;

¹² Per la definizione vedasi precedenti artt. 3 e 6, commi 2 e 3.

¹³ Per "beni nuovi di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore). Qualora intervengano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

¹⁴ La normativa vigente non pone l'obbligo d'inventariazione per quei beni il cui prezzo d'acquisto sia inferiore a € 526.

- per gli impianti di taglia superiore a 20 mq (superficie lorda):
 $C = (360 + 4800/S) \text{ €/mq}$ per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati e collettori ad accumulo integrato;
 $C = (440 + 5600/S) \text{ €/mq}$ per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto;
 $C = (220 + 2800/S) \text{ €/mq}$ per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati;
- fotovoltaici. Il costo ammissibile ad agevolazione è determinato:
 - per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw, in euro 2.500 per kw installato;
 - per gli impianti di potenza superiore, in base alla formula $C = 2.000 + 2.250/P$ (dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw). Si precisa che gli impianti devono essere integrati interalmente sugli elementi di arredo viario o sulle superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie (rif. Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e ss.mm.ii.);
- f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, relativamente ai servizi volti alla esclusiva realizzazione e personalizzazione di applicazioni informatiche;
- g) acquisto di *software*, progettazione di *software* e di reti *networking* a condizione che sia dimostrabile l'innalzamento della qualità del servizio offerto con l'introduzione dell'investimento proposto.

Con riferimento alle spese su indicate si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese di cui alla lettera d) non comprendono l'acquisto dei *software* di base, indispensabile al funzionamento della macchina e/o dell'impianto, che è da considerare parte integrante della macchina e/o dell'impianto governata dal *software* medesimo;
- le spese di cui alla lettera e) sono interamente ammissibili subordinatamente ad espressa dichiarazione del proponente/beneficiario attestante l'impegno a non accedere ai benefici del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica¹⁵. In caso contrario i contributi vengono concessi nei limiti meglio specificati nel successivo art. 9, comma 12;
- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.

3. "Servizi e reti per il turismo"¹⁶.

Compatibilmente con il Regolamento (CE) 1998/06 ed il D.P.R. n. 196/08, sono ammissibili le seguenti tipologie

¹⁵ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 05/05/2011.

¹⁶ Per la definizione vedasi precedente art. 3.

di spese dirette all'innovazione del servizio:

- a) acquisto e/o progettazione di *software*, progettazione di reti *networking*. La spesa non comprende l'acquisto del *software* di base, indispensabile al funzionamento della macchina e/o dell'impianto, che è da considerare parte integrante della macchina e/o dell'impianto governata dal software medesimo
- b) spese per la ideazione e progettazione di materiale illustrativo per attività di informazione;
- c) spese per la ideazione e progettazione di materiale illustrativo riferito all'offerta turistico-ricettiva dell'area di operatività del consorzio.

Si considerano innovativi gli investimenti che:

- introducono innovazioni tecnologiche di tipo informatico e telematico capaci di migliorare l'organizzazione dei servizi finalizzati all'ottimizzazione delle funzioni di acquisto (centri di acquisto) di beni e servizi, comunicazione di informazioni (prenotazione, rilevazioni statistiche, ecc.);
- introducono, in ciascuna attività, adeguamenti organizzativi per la realizzazione di un sistema condiviso di prenotazione e tele-prenotazione di posti-letto e di altri servizi turistici (informazioni e prenotazioni di spettacoli, *tour* panoramici, escursioni, eventi ingressi a musei) offerti dalle imprese e dal territorio e integrati e aggiuntivi rispetto al sistema di prenotazione e altri servizi informativi presenti sul portale Sardegna Turismo;
- introducono, a livello consortile, un'organizzazione aggregata per la gestione di operazioni che attualmente le singole imprese svolgono autonomamente (centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione - servizi navetta, accompagnamento, *nursery*, ecc.);
- realizzano lo studio, la predisposizione e l'organizzazione di pacchetti di offerta comuni anche attraverso l'individuazione di nuovi elementi di attrazione;
- sperimentano forme particolari di accoglienza e servizi al turista anche ai disabili, agli anziani ed ai portatori di bisogni speciali;
- promuovono forme di turismo legate alla fruizione delle aree di rilevante interesse naturalistico nel rispetto degli eventuali strumenti di gestione e misure di regolamentazione applicabili nell'area;
- realizzano attività di sensibilizzazione/informazione degli operatori coinvolti nel progetto.

4. Non sono in ogni caso ammissibili i conferimenti in natura nonché le spese:

- per l'acquisto immobili o terreni;
- per il noleggio di macchine ed attrezzature;
- amministrative e per il personale;
- per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria;
- per l'IVA ed eventuali altre imposte;
- notarili;
- relative a interessi passivi;

- per lavori in economia;
- sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda secondo quanto disposto al successivo art. 13.

ARTICOLO 9 (Forma e Intensità dell’Aiuto)

1. Gli aiuti sono concessi ai sensi e per gli effetti dei seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex artt. 87 e 88 del trattato CE) agli aiuti d’importanza minore “*de minimis*”.

L’importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell’agevolazione previsti dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria¹⁷, per ciascuna impresa partecipante, in riferimento alla Sezione Censuaria di appartenenza su cui ricadono gli investimenti.

In tutto il territorio regionale può esser erogata l’agevolazione massima come prevista dal regolamento “*de minimis*” per un importo massimo di 200.000 euro nel triennio.

2. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti con modalità diretta e/o locazione finanziaria nei limiti delle intensità previsti dai regimi di agevolazione di cui al presente articolo.

3. Nel caso di investimenti in “*Attività ricettive*” e “*Strutture complementari*” le agevolazioni possono essere concesse nei limiti previsti dalla “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale” di cui al comma 1 del presente articolo ed erogate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli del Capo I del Regolamento (CE) n. 800/2008, secondo le seguenti modalità:

- a) programmi realizzati nelle **Sezioni Censuarie non ammesse** ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (ex art. 87 TCE) secondo quanto disposto dall’art. 15 “Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI”. Sono concesse agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale nei limiti del regolamento “*de minimis*” vigente alla data di approvazione della graduatoria;
- b) programmi realizzati nelle **Sezioni Censuarie ammesse** ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (ex art. 87 TCE) secondo quanto disposto dall’art. 13 “Aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione”. Sono concesse agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale nei limiti del:
 - 35% (calcolato in ESL) a favore di Piccole imprese,

¹⁷ In vigore alla data di pubblicazione: “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 - Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia (GU C 54 del 4/3/2006, pag. 13) (2010/C 215/04) N. 117/10 — ITALIA Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale”, approvata dalla Commissione il 06/07/2010 e pubblicata sulla G.U.U.E. serie C 215/5 del 10/08/2010.

➤ 25% (calcolato in ESL) a favore delle Medie imprese.

In alternativa, in tutto il territorio regionale, per le spese ammissibili fino al valore di 500.000,00 euro, può essere erogata l'agevolazione massima di 200.000,00 euro secondo quanto disposto dal regolamento "de minimis" vigente alla data di approvazione della graduatoria. L'intensità massima di agevolazione non può comunque superare il 40% dell'investimento ammissibile.

4. Le agevolazioni per i "Servizi e reti per il turismo" sono invece concesse, in tutto il territorio regionale, esclusivamente nei limiti del massimale previsto dal regolamento "de minimis" vigente alla data di approvazione della graduatoria e comunque nella misura massima del 40% dell'investimento massimo ammissibile stabilito nel successivo comma 8, lett. b), nei limiti della dotazione disponibile.

5. L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque agevolazione pubblica.

6. Qualora l'eventuale finanziamento bancario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, assistite esclusivamente da risorse e/o garanzie private, questo costituisce elemento premiale di valutazione della sostenibilità finanziaria.

7. Indipendentemente dalla durata del contratto di *leasing* e dalla natura dell'investimento, l'agevolazione non può avere durata superiore a cinque anni, oltre ad un periodo di prelocazione massimo di due anni.

I relativi contratti (in quanto riferibili all'acquisto di beni diversi da terreni ed immobili) devono obbligatoriamente avere la forma di *leasing* finanziario e prevedere l'obbligo di acquistare il bene alla scadenza del contratto stesso. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 5 *ter*, il termine di 5 anni è riferito esclusivamente al periodo per il quale interviene l'agevolazione. E', pertanto, consentita la stipula di un contratto di *leasing* fino alla durata massima prevista dalla normativa nazionale sopra richiamata ma, nel caso la durata del contratto di locazione finanziaria sia superiore o pari a 5 anni (indipendentemente dalla durata dello stesso) si procederà comunque a ricondurre l'erogazione dell'agevolazioni sulla base di quanto sopra esposto.

8. L'importo massimo dei costi agevolabili è stabilito come segue:

a) nel caso di investimenti in "Attività ricettive", limitatamente alle tipologie ammissibili di cui al precedente art. 6, comma 2:

TIPOLOGIE AMMISSIBILI	COSTO	
	Massimo ammissibile	Minimo ammissibile
Albergo	2.000.000,00	Per tutte le tipologie 100.000,00
Villaggio albergo	1.000.000,00	
Albergo diffuso	650.000,00	
Albergo residenziale	1.000.000,00	

Villaggio turistico	650.000,00
Campeggio	650.000,00
Affittacamere	300.000,00
Case e Appartamenti per le Vacanze	300.000,00
Turismo rurale	300.000,00

Nel caso di investimenti in “*Strutture complementari*”, come definite al precedente art. 3, costituenti un programma d’investimento autonomo, il costo massimo ammissibile è determinato in € 1.000.000,00 ed il costo minimo in € 100.000,00.

b) nel caso di investimenti in “*Servizi e reti per il turismo*”, il costo massimo ammissibile è stabilito in € 200.000,00 ed il minimo in € 50.000,00.

9. Il programma degli investimenti deve prevedere la spendita di almeno il 50% del costo ammissibile entro 9 mesi dalla data della prima erogazione del contributo.

10. Qualora le spese ammissibili di cui al presente articolo prevedano un aiuto il cui importo sia superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell’agevolazione.

11. L’ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate. L’ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

12. Qualora l’impresa preveda di beneficiare del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 05/05/2011 (GURI n. 109 del 12/05/2011), l’agevolazione non può superare il 10% delle spese ammissibili relative agli specifici investimenti per la produzione dell’energia fotovoltaica.

ARTICOLO 10 (Criteri di Valutazione)

1. Coerentemente con il POR FESR Sardegna 2007-2013 “Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni” nella versione approvata con procedura scritta avviata in data 16/05/2011 e conclusa in data 07/07/2011, è previsto un sistema di attribuzione dei punteggi che, rispetto alla proposta, valuta:

I. La Coerenza dell’operazione

II. L’Efficacia dell’operazione

III. L’Efficienza dell’operazione

IV. L’Utilità dell’operazione

V. La Sostenibilità/Durabilità dell’operazione

2. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione sono definiti negli allegati 1.a “Griglia di AutoValutazione – Attività ricettive e Strutture complementari” e 1.b “Griglia di AutoValutazione –

Servizi e reti per il turismo”, facenti parte integrante del presente avviso.

3. Sono ammissibili le proposte che avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35/100.

ARTICOLO 11 (Iter procedurale per la presentazione e l'istruttoria delle domande)

1. L'iter procedurale per la presentazione e la valutazione delle domande è articolato nelle seguenti fasi:

- a) presentazione *on line* della “Domanda di Agevolazione” (vedasi successivo art. 13).
- b) presentazione cartacea della documentazione confermativa della “Domanda di Agevolazione” (vedasi successivo art. 14);
- c) verifica di ammissibilità della “Domanda di Agevolazione” (vedasi successivo art. 15);
- d) istruttoria (vedasi successivo art. 16);
- e) approvazione della graduatoria (vedasi successivo art. 17).

2. La procedura di cui al comma 1, lett. c) e d), sarà condotta secondo l'ordine di graduatoria delle domande.

3. Gli adempimenti istruttori saranno effettuati dal “soggetto attuatore” di cui al successivo art. 12.

4. Le graduatorie provvisoria e definitiva saranno approvate con provvedimenti del Dirigente della struttura responsabile delle risorse finanziarie.

ARTICOLO 12 (Soggetto Attuatore)

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, saranno svolti da un soggetto denominato “soggetto attuatore”.

2. Il “soggetto attuatore” sarà individuato dalla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo in una delle Agenzie “*in house*” della Regione Sardegna secondo quanto previsto da apposito atto di affidamento.

3. Il “soggetto attuatore” agisce secondo un Piano Operativo dallo stesso predisposto sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione della struttura responsabile delle risorse finanziarie. Il Piano Operativo, che verrà reso pubblico sui siti dello stesso “soggetto attuatore” e della Regione Sardegna, descrive nel dettaglio le attività previste ed il relativo compenso per quelle svolte, i risultati attesi, i tempi di realizzazione e la struttura organizzativa.

4. Il “soggetto attuatore” rende pubblico il nominativo del responsabile unico dell'attività sui siti dello stesso e su quello della Regione Sardegna.

ARTICOLO 13 (Presentazione *on line* della Domanda di Agevolazione)

1. La gestione delle procedure inerenti il presente avviso è stata predisposta, in linea con le disposizioni che prevedono la semplificazione amministrativa e l'adozione di strumenti informatici e telematici nella pubblica amministrazione, da “Sardegna IT S.r.l.”, società “*in house*” della Regione Sardegna, che gestisce quindi la compilazione e trasmissione/rilascio delle domande di aiuto per via telematica.

2. Sardegna IT, per il periodo di cui al comma 6 del presente articolo, attiverà ed erogherà, secondo modalità rese pubbliche sul proprio sito e su quello della Regione Sardegna, i servizi di supporto all'utenza tesi ad agevolare la compilazione della domanda ed a risolvere problematiche inerenti l'utilizzo del servizio di presentazione e di iscrizione.
3. L'accesso ai servizi avverrà attraverso il sistema di identificazione informatico centralizzato "IdM – RAS", secondo la procedura esplicitata nell'allegato "Modalità di accesso e compilazione Domanda *on line*".
4. La procedura provvede a guidare l'inserimento dei dati evitando incongruenze ai fini del punteggio.
5. Il sistema sarà articolato così da non consentire l'accreditamento ai soggetti non aventi i requisiti di ammissibilità minimi di cui al precedente art. 4.
6. Le Domande di aiuto *on-line* dovranno essere presentate dal 20 aprile al 20 maggio 2012.
7. Il punteggio della singola domanda è calcolato sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione.
8. Il sistema proporrà due tipi di stampe:
 - stampa provvisoria: consentirà di stampare la domanda compilata, verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente modificarli;
 - stampa definitiva che assegnerà alla domanda il "Codice Univoco" finalizzato all'individuazione della stessa. La stampa definitiva sarà consentita solo dopo il "rilascio" della domanda che avverrà esclusivamente in caso di compilazione completa e consiste nell'invio telematico della stessa all'indirizzo del "soggetto attuatore" secondo quanto prescritto al successivo art. 14. Successivamente alla stampa definitiva non sarà più possibile modificare i contenuti della domanda.
9. La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data del rilascio informatico.
10. Alla domanda *on line* dovranno essere allegati:
 1. documento di identità del richiedente in corso di validità (formato ".tif" o ".pdf");
 2. *Business Plan* di cui all'Allegato 3 (in formato ".pdf" editabile);
 3. solo per gli investimenti da realizzarsi su beni immobili non di proprietà dell'impresa richiedente, autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione del programma d'investimento, con allegata copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità del/i proprietario/i. L'autorizzazione dovrà essere prodotta anche nei casi di comproprietà o comunione dei beni;
 4. il cd. "Impegno *Deggendorf*" nel format di cui all'Allegato 4;
 5. dichiarazioni rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante¹⁸ (salvo verifica in sede istruttoria), discernendo tra imprese operanti o non, e società esistenti o di nuova costituzione, secondo quanto prescritto nel presente avviso, attestanti in particolare:

- 5.1 la regolare iscrizione alla CCIAA, nonché:
- il codice attività prevalente,
 - l'unità locale o sede operativa ubicata nel territorio regionale e oggetto dell'investimento,
 - che non è pervenuta a carico della società dichiarazione di fallimento, amministrazione coatta o ammissione in concordato preventivo;
- 5.2 la zona censuaria ISTAT in cui ricade l'immobile oggetto dell'investimento;
- 5.3 di non trovarsi in difficoltà secondo quanto disposto dagli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione 2009/C - 156/02);
- 5.4 eventuali agevolazioni usufruite in precedenza in relazione agli stessi costi, la data di concessione, la norma in base alla quale l'agevolazione medesima è stata ottenuta e l'importo;
- 5.5.1 per le imprese che richiedono le agevolazioni secondo il regime d'aiuti a finalità regionale, la disponibilità finanziaria dei soci o lo stato istruttorio del finanziamento bancario;
- 5.5.2 per le imprese che richiedono le agevolazioni secondo il regime "*de minimis*", l'importo complessivo delle agevolazioni godute in regime "*de minimis*" relative al triennio precedente la presentazione della domanda;
- 5.6 per le imprese operanti, di essere in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 di cui al precedente art. 4, comma 7;
- 5.7 la sussistenza dei requisiti di cui ai successivi commi 14, 15 e 16..

11. Completata la compilazione della domanda e proceduto all'invio rilascio/telematico, il richiedente dovrà stampare la copia cartacea (la stampa definitiva di cui al precedente comma 8) contenente il "Codice Univoco di Domanda".

12. Quale data di presentazione della domanda si considera quella di validazione della stessa sul sistema informativo.

13. Sulla base di quanto elaborato dal sistema risulterà in automatico un elenco che, validato da "Sardegna IT", verrà trasmesso al Servizio competente dell'Amministrazione regionale ed al "soggetto attuatore" entro 10 giorni solari dalla data di chiusura dell'avviso.

14. Entro la data di inoltro *on line* delle domande di agevolazione, le imprese richiedenti devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili delle unità produttive oggetto dell'intervento proposto, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile. Gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati¹⁹, potendo,

¹⁸ Nel caso le dichiarazioni e/o i documenti di cui al presente comma non siano a firma del legale rappresentante, occorre allegare, scansionata, una procura originale o in copia autentica.

¹⁹ Art. 18, D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. - "T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, la trascrizione (nei casi in cui è prevista dalla legge), devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della specifica domanda.

15. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (investimenti in "Strutture complementari") da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta ed in precedenza periodicamente aggiornata. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di inoltro *on line* della domanda di agevolazione l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che l'investimento proposto rientri nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

16. Alla data di inoltro *on line* della domanda di agevolazione, il suolo e gli immobili interessati dagli investimenti previsti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso, la richiesta di variazione deve essere inoltrata prima dell'inoltro *on line* della domanda di agevolazione e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla perizia giurata deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.

17. L'inoltro della domanda secondo quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo e quindi la validazione della stessa sul sistema informatico che fissa la data di presentazione, non costituisce alcun titolo o diritto all'ottenimento delle agevolazioni richieste. A far data dal giorno successivo, il proponente può comunque sostenere delle spese che, qualora inserite secondo le modalità previste nel Programma presentato *on line* e successivamente positivamente verificate dall'attività istruttoria secondo la procedura di cui all'art. 16 e ss., possono essere ritenute ammissibili ai sensi e nel rispetto dell'art. 8 e ss. del presente avviso.

ARTICOLO 14 (Presentazione della documentazione confermativa della Domanda di Agevolazione)

1. Entro 10 giorni successivi alla ricezione dell'elenco di cui al precedente art. 13, comma 13, il Servizio competente dell'Amministrazione regionale pubblica il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria.

2. Entro ulteriori 10 giorni il "soggetto attuatore" provvede a richiedere, alle sole imprese inserite in posizione utile nella graduatoria di cui al comma precedente, copia cartacea della documentazione di cui all'allegato "Elenco documentazione".

3. Ciascun proponente dovrà far pervenire la documentazione richiesta, in un plico chiuso entro il termine di 30

gg. solari dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Il termine dei 30 gg. è ridotto a 20 gg. solari per le domande di aiuto che dichiarino di disporre della “progettazione esecutiva”.

4. Tutti i documenti richiesti costituiscono parte integrante della domanda di finanziamento. Devono essere prodotti in originale, in unica copia e sono esenti da bollo, ad eccezione della domanda nella stampa definitiva risultante *on line* che, al contrario, deve essere in regola con l’imposta di bollo, pena l’irricevibilità dell’istanza di contributo.

5. La mancata presentazione o sottoscrizione anche di uno solo dei documenti richiesti (con esclusione del documento di riconoscimento) da parte del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e/o di altro soggetto²⁰, è causa d’irricevibilità della domanda di finanziamento.

6. All’esterno del plico devono essere riportati i seguenti elementi:

PO FESR SARDEGNA 2007/2013 – Linea d’Attività 422a

Identificativo del richiedente

Numero di domanda assegnato

Il plico deve essere inviato a mezzo raccomandata o posta celere, entrambi con avviso di ricevimento, all’indirizzo che verrà opportunamente pubblicizzato con apposito avviso.

Ai fini della ricevibilità vale la data del timbro postale di spedizione. Il plico presentato al di fuori dei suddetti termini è quindi considerato irricevibile.

7. I documenti sottoscritti dal richiedente costituiscono autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dati dichiarati secondo i termini di legge. Non è possibile effettuare correzioni sui moduli cartacei.

8. Eccezionalmente, la sola “domanda nella stampa definitiva risultante *on line*” può essere modificata dopo l’inoltro della documentazione cartacea mediante “domanda di correzione”. La procedura è ammessa, esclusivamente in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda (salvo quelli che ne determinano l’irricevibilità o l’inammissibilità o una variazione in aumento del punteggio rispetto a quello risultante alla chiusura della fase *on line*);
- incompleta compilazione di parti della domanda (salvo che i campi non compilati siano causa di irricevibilità o inammissibilità o la loro compilazione determini una variazione in aumento del punteggio rispetto a quello risultante alla chiusura della fase *on line*).

Le domande di correzione saranno accoglibili esclusivamente se presentate, con le stesse modalità previste ai precedenti commi per la domanda di agevolazione, entro 10 giorni lavorativi dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della documentazione confermativa.

²⁰ Vedi nota n. 17.

All'esterno del plico devono essere riportati i seguenti elementi:

PO FESR SARDEGNA 2007/2013 – Linea d'Attività 422a

Identificativo del richiedente

Numero di domanda assegnato – **Domanda correttiva**

ARTICOLO 15 (Verifica di ammissibilità della Domanda)

1. Ricevuta la domanda il "soggetto attuatore" provvede:

- alla protocollazione, secondo le modalità adottate dall'ufficio protocollo, della domanda cartacea e relativi allegati, verificando la presenza di questi ultimi; a ogni domanda andrà assegnato un numero di protocollo univoco; il numero di protocollo e la data saranno riportati sulle domande e sugli allegati;
- alla registrazione sul sistema del numero di protocollo e della data corrispondente, utilizzando la procedura informatica predisposta e verificando la corrispondenza del numero di validazione rilasciato dal Sistema all'atto dell'inoltro definitivo *on line*. La registrazione andrà effettuata entro la giornata di arrivo. Per ogni domanda presentata viene costituito, presso il "soggetto attuatore", un fascicolo della domanda contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le *check-list* relative ai controlli eseguiti, fascicolo che dovrà essere conservato per 10 anni.

2. Il "soggetto attuatore" è responsabile della ricezione, presa in carico/protocollazione delle domande.

3. Il "soggetto attuatore" è tenuto a verificare la completezza e la regolarità di tutte le domande inserite nella graduatoria di cui al precedente art. 14, comma 1 e regolarmente pervenute.

4. Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste;
- non "rilasciate" dal sistema;
- presentate esclusivamente su supporto cartaceo o solo telematicamente;
- prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido (verifica della presenza della firma sulla domanda cartacea e della corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato);
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata dal sistema;
- non complete della documentazione di cui al precedente art. 14, comma 3, compresa la mancata prova della piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, nei casi previsti dal presente avviso; qualora la predetta disponibilità sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, la verifica dovrà riguardare

anche la compatibilità dei tempi dichiarati dal proponente con quelli richiamati dal presente avviso per la velocizzazione della spesa e la conclusione dell'intervento.

5. Il "soggetto attuatore" concluderà la verifica con la redazione e sottoscrizione di una *check-list* di controllo, che alimenterà il sistema informativo individuando le domande ammissibili e quelle non ammissibili alla successiva fase.

6. Le domande che risultino inammissibili devono essere respinte, con specifiche note inviate all'indirizzo indicato dall'impresa proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., complete di puntuali ed esaurienti motivazioni, che devono essere trasmesse alla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo.

ARTICOLO 16 (Istruttoria)

1. Per la verifica di cui al presente articolo il "soggetto attuatore" può predisporre apposita Commissione di Valutazione composta da propri esperti ed eventualmente integrata da altri esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione, individuati dalla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo al proprio interno o, qualora necessario, anche al suo esterno.

2. Il "soggetto attuatore" provvederà ad effettuare l'istruttoria finalizzata a verificare:

- la veridicità di quanto autocertificato in seguito a disamina della documentazione prodotta e confronto delle risultanze con quanto dichiarato. In particolare, la documentazione prodotta deve contenere tutti gli elementi utili perché l'istruttore possa inequivocabilmente confermare l'attribuzione del punteggio assegnato dal sistema nella fase *on line* ;
- la coerenza del piano finanziario contenuto nel *Business Plan* di cui all'Allegato 3, in termini di copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili;
- che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile come stabilito nel precedente art. 9, comma 5;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dal proponente, in termini di pertinenza e congruità, con riferimento ai costi oggetto del programma, secondo l'articolazione proposta nel *Business Plan* di cui all'Allegato 3:
 - o l'esame di pertinenza deve evidenziare l'attinenza o meno dei costi con il programma e comporta l'esclusione degli stessi dalle spese ammissibili;
 - o l'esame di congruità è condotto con modalità differenti a seconda che riguardi la fase di concessione provvisoria o quelle di erogazione. Nella fase di concessione provvisoria, per non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari, la verifica è finalizzata alla valutazione del costo complessivo del programma in relazione alle caratteristiche tecniche, e non vengono eseguiti accertamenti sul costo dei singoli beni – salvo non emergano elementi chiaramente e

macroscopicamente incongrui. Nelle fasi di erogazione (anticipazione, stato di avanzamento e saldo), invece, l'esame di congruità comporta una valutazione puntuale della documentazione di spesa con riferimento a ciascuno dei costi esposti per i quali viene richiesto il contributo e rispetto al totale complessivo del programma ammesso.

3. I requisiti per l'accesso ai benefici devono essere posseduti dal richiedente alla data di rilascio della domanda sul sistema e quindi verificabili a semplice richiesta.

4. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati riportati nella domanda di aiuto e nella documentazione prodotta che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le suddette variazioni non potranno comportare un aumento del punteggio, né, sulla base di ulteriori informazioni fornite dal richiedente, si possono modificare in aumento la spesa o gli interventi richiesti.

5. Nel caso in cui si riscontrino variazioni rispetto a quanto indicato in domanda, il programma sarà confermato ammissibile solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- la modifica non comporti diminuzione del punteggio riportato nella graduatoria tale da collocarlo in una posizione non utile;
- gli eventuali altri investimenti non previsti originariamente siano sostitutivi rispetto a quelli iniziali e la decisione sia giustificata da un abbassamento del costo o, a parità di costo, dall'innalzamento della qualità e/o dell'efficienza;
- l'importo complessivo non sia inferiore al 90% di quello ammissibile indicato nella graduatoria.

Non saranno in ogni caso ammessi progetti d'importo superiore a quello ammissibile indicato nella graduatoria.

6. Con riferimento al livello di cantierabilità si evidenzia che il progetto cantierabile dovrà contenere tutte le autorizzazioni, i nulla-osta e i pareri previsti per legge per tale fase progettuale, e non dovrà presentare alcuna difformità rispetto alle prescrizioni del presente avviso e rispetto a quanto dichiarato nella domanda *on line*. Comunque, il progetto, di qualsiasi livello sia, deve essere redatto da un tecnico libero professionista, allo scopo abilitato, e iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale. Gli elaborati tecnici, da prodursi in 1 copia (+CD), devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista, il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale.

7. L'istruttore della domanda di aiuto o la Commissione di Valutazione, qualora lo ritengano necessario, eccezionalmente ed una volta sola, potranno richiedere precisazioni e/o chiarimenti ritenuti indispensabili per il completamento dell'attività. Tale richiesta, trasmessa con lettera raccomandata A/R, deve riportare la motivazione ed il termine entro il quale adempiere, pena l'esclusione dai benefici richiesti e l'archiviazione della domanda. In tal caso i termini previsti per l'istruttoria stessa si interromperanno per un tempo proporzionato alla richiesta e comunque non superiore ai 10 (dieci) giorni solari.

8. Il "soggetto attuatore", quindi:

- definisce compiutamente l'ammissibilità delle domande finanziabili;

- conferma o ridetermina il punteggio spettante alle singole domande istruite;
- predispone la proposta di graduatoria sulla base del punteggio eventualmente rideterminato. La rideterminazione del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione; non potrà essere attribuito, ai singoli criteri e nel totale, un punteggio superiore a quello attribuito in fase di compilazione della domanda con procedura informatica. Se la domanda dovesse subire un ricalcolo in diminuzione tale da determinare un punteggio inferiore al minimo richiesto dal presente avviso, non potrà essere ammessa a finanziamento. In tal caso si scorrerà la graduatoria e sarà avviata la procedura di cui al precedente art. 14 e ss. a favore dei soggetti risultati ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse.

9. Gli esiti dell'attività istruttoria sono riportati, per ciascuna domanda, nel relativo rapporto comprensivo delle *check-list* di controllo e trasmessi alla Direzione competente dell'Assessorato del Turismo.

Il singolo rapporto istruttorio si conclude esplicitando:

- la proposta di concessione del contributo, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile;
- la proposta di diniego del contributo, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

10. Il "soggetto attuatore" conclude l'iter istruttorio delle domande di cui al precedente art. 14, comma 1, entro 75 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo al termine stabilito per l'adempimento di cui all'art. 14, comma 2.

11. Le domande ammesse, per qualsiasi motivo, alla fase istruttoria in data successiva a quella di pubblicazione sul B.U.R.A.S. del provvedimento di concessione provvisoria, sono evase dal "soggetto attuatore" con le stesse modalità previste dal precedente art. 16, entro i 15 giorni successivi al ricevimento della documentazione confermativa, che possono diventare 25 se sussistono le condizioni di cui al precedente comma 7.

ARTICOLO 17 (Esiti Istruttoria, Graduatorie definitive)

1. La Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo, provvede, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle risultanze dei rapporti istruttori di cui al precedente art. 16, comma 9, alla conferma o modifica della concessione del contributo al singolo beneficiario.

2. Nel provvedimento di approvazione della graduatoria dovrà essere riportato l'elenco:

- dei beneficiari ai quali è concesso il finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile;
- dei richiedenti ai quali non è stato concesso il finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

3. Il provvedimento sarà integralmente pubblicato sul sito internet della RAS agli indirizzi di cui al precedente art. 1 e sul B.U.R.A.S..

ARTICOLO 18 (Concessione delle agevolazioni)

1. Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, l'Amministrazione regionale assumerà gli atti di concessione degli aiuti. Tutti i provvedimenti, adottati dal Dirigente competente per materia ovvero responsabile delle risorse finanziarie, sono trasmessi al "soggetto attuatore" che ne cura la notifica al beneficiario con le modalità di cui al successivo comma 4.

2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalla domanda nella graduatoria fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Nell'eventualità vi siano domande valutate ammissibili in posizione di parità perché aventi la medesima data, ora e minuto, come risultante da regolare validazione di cui al precedente art. 13, comma 12, ma le risorse siano insufficienti per finanziare i pari merito, per determinare l'ordine di precedenza si farà ricorso al meccanismo residuale del sorteggio, applicando per analogia il principio generale ricavabile dall'Art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato", in base al quale, ove nelle aste, due o più concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia accettabile e non possa, come nel caso di specie, essere migliorata a causa del limite derivante dalla predeterminazione vincolante dei criteri fissati nell'avviso pubblico, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

3. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Programma.

4. Il "soggetto attuatore" invia alle imprese proponenti a mezzo di raccomandata AR (o qualora sia intervenuta specifica autorizzazione a mezzo fax o posta elettronica certificata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) una comunicazione con la quale informa dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa nonché i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande ammissibili ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelle definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio e contiene nel minimo:

- identificativo della domanda;
- ragione sociale;
- estremi del provvedimento di diniego/esclusione;
- motivazione della decisione;
- i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, è fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 4. Inoltre, la proposta agevolata parzialmente può essere considerata valida in un avviso pubblico successivo, sempre previa formale richiesta e rinuncia all'agevolazione concessa.

6. Pena la decadenza, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire al “soggetto attuatore”, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 4, il Disciplinare, redatto secondo il facsimile reso disponibile dall’Amministrazione regionale²¹ per il tramite dello stesso “soggetto attuatore”, che le impegna a realizzare l’iniziativa secondo quanto indicato nella proposta presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

7. Il Disciplinare definisce le attività da realizzare, i costi ammissibili, l’importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell’impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall’Amministrazione regionale.

8. Insieme al Disciplinare di cui al comma precedente, il beneficiario dichiara, secondo gli schemi e le modalità previste nel provvedimento di concessione:

- a) di non aver ottenuto dopo la presentazione della Domanda di Agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del Programma oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche salvo quanto previsto per gli aiuti concessi secondo la regola “*de minimis*”;
- b) di ottemperare, prima dell’erogazione delle agevolazioni, ad eventuali altre condizioni particolari specificamente indicate nel provvedimento medesimo;
- c) di impegnarsi a non distogliere dall’uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, gli arredi, le opere murarie e gli impianti fissi ammessi alle agevolazioni;
- d) di non trasferire al di fuori del territorio regionale, senza esplicita autorizzazione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio per un periodo di almeno 10 anni dalla data di erogazione finale, i beni ammessi ad agevolazione di cui al precedente art. 8, comma 2, lett. f);
- e) di obbligarsi ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme vigenti sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- f) di obbligarsi ad ultimare l’iniziativa secondo gli importi, entro i termini previsti nel Programma e nei limiti di cui al presente avviso, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell’Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l’ammissibilità del Programma al cofinanziamento comunitario;
- g) di realizzare una quota pari ad almeno il 50% degli investimenti ammessi entro 9 mesi dalla data della prima

²¹ “Modello di disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di Aiuti di stato nell’ambito del POR FESR 2007-13 e della programmazione unitaria”, come da allegato 3 *ter* del Manuale di gestione dei Responsabili di Linea di Attività approvato con Determinazione dell’AdG del POR FESR 2007-2013 rep. n 1150 del 04 ottobre 2011.

erogazione del contributo, anche a titolo di anticipazione;

- h) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Programma, nel caso di investimento che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
- i) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- j) di non modificare, nel corso di realizzazione del Programma, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti con conseguente inquadramento in una "categoria" (cinque cifre) della Classificazione ISTAT 2007 diversa da quella indicata in fase di presentazione della Domanda di Agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
- k) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

9. Ai fini dell'ammissibilità delle spese²², si precisa che la data del primo titolo di spesa ammissibile rappresenta la data di avvio a realizzazione del programma. Per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

10. Le imprese proponenti sono tenute a comunicare tutte le variazioni, riguardanti i dati dichiarati nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla loro presentazione. Qualora tali variazioni determinino modifiche dei punteggi assegnati ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione della graduatoria definitiva, la relativa domanda sarà considerata decaduta.

11. Nell'ipotesi che entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno concedere le agevolazioni, nell'ordine:

- a) alla proposta parzialmente agevolata per mancata copertura e per il residuo, di cui al precedente comma 3;
- b) alle proposte presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

12. Il limite temporale dell'applicabilità del regime di aiuti è fissato al 31/12/2013, fatte salve eventuali proroghe o deroghe fissate dalla Commissione Europea.

ARTICOLO 19 (Erogazione delle Agevolazioni)

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature, arredi acquistati e presenti

²² Vedi anche artt. 3 e 8, commi 1 e 4.

nella struttura aziendale. Prima di procedere all'erogazione del contributo il "soggetto attuatore" acquisisce dall'impresa la documentazione necessaria per la specifica iniziativa.

2. Il "soggetto attuatore" eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto impianti riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa (fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia). Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'impresa, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

3. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 50% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile (quest'ultima rilasciata da istituti assicurativi o finanziari regolarmente iscritti all'ISVAP), incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Fondo. L'anticipazione si recupera, dilazionata, con le successive tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

4. La documentazione finale di spesa per l'erogazione a saldo del contributo in conto impianti deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari, prodotte in originale, quietanzate o in copia autenticata. Detta documentazione deve essere presentata al "soggetto attuatore", pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.

5. Con riferimento al singolo programma, le erogazioni a saldo potranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del "soggetto attuatore", teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.

6. Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi sono nuovi di fabbrica.

7. L'impresa è tenuta a comunicare l'ultimazione dell'investimento entro un mese dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al programma di investimento.

8. Per l'erogazione a saldo l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa una volta sola dalla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dal "soggetto attuatore", iscritto all'albo regionale dei collaudatori ai sensi delle LL.RR. 04.10.1955 n. 16 e 07.01.1975 n. 1, art. 11, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio, nonché il possesso di tutti gli atti necessari per l'esercizio dell'attività. Il Collaudatore sarà nominato

sulla base di appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale.

9. Per le operazioni effettuate in *leasing*, il contributo verrà erogato dietro specifica richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata da certificazione della società di *leasing* attestante l'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo e la disponibilità dei beni da parte dell'impresa. Una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di *leasing* ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante.

10. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

11. A seguito dell'accertamento da parte del "soggetto attuatore" dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui ai commi precedenti, lo stesso "soggetto attuatore" provvederà all'inoltro all'Assessorato di una relazione dettagliata per il rilascio del provvedimento di concessione definitiva. L'Amministrazione Regionale procederà all'emissione della determinazione di concessione definitiva ed il "soggetto attuatore", successivamente all'atto amministrativo, procede all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale di quanto erogato in precedenza, maggiorato dei relativi interessi semplici calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

12. Le variazioni sostanziali apportate al programma d'investimento in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del "soggetto attuatore" e approvate dalla Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

13. Ai soli fini delle erogazioni, parziali o a saldo, il "soggetto attuatore" può richiedere, nelle forme previste dall'art. 16, comma 7, altra documentazione riterrà necessaria oltre a quella prescritta dal presente avviso.

ARTICOLO 20 (Revoca delle Agevolazioni)

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione determina la revoca parziale o totale delle agevolazioni con provvedimento motivato da parte della Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo nonché l'avvio della procedura di recupero di quanto erogato, maggiorato del doppio degli relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti di revoca. L'Amministrazione Regionale procede autonomamente o su segnalazione motivata da parte del "soggetto attuatore".

2. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:

- qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

- qualora l'impresa agevolata non risulti iscritta all'INPS, secondo quanto disposto al precedente art. 4, comma 4;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- qualora, nel corso di realizzazione del programma, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, tale da determinare un'offerta del servizio finale inquadrabile in una "categoria" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007" diversa da quella indicata nel programma originario approvato.

3. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:

- a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche. Gli aiuti "*de minimis*" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo da luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento di esenzione per categoria;
- b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, prima dei termini di cui al precedente art. 13;
- c) qualora le imprese dovessero sostenere, entro 9 mesi dalla data della prima erogazione del contributo, una percentuale dell'investimento inferiore al 50% o a quanto dichiarato per l'ottenimento del punteggio di cui all'allegato 1.a "Griglia di AutoValutazione delle Attività ricettive", criterio "E1 - Disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione", parametro "Velocità della spesa". Si applicano gli scostamenti di cui al successivo comma 4.

4. Inoltre, le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente secondo le percentuali di seguito definite, sulla base del rapporto "S" fra:

- a) punteggio relativo al Programma d'investimento così come calcolato in fase di verifica del rispetto degli indicatori nell'anno a regime (esercizio finanziario successivo alla data di ultimazione del Programma d'investimento), detratti i punteggi degli indicatori:
 - B5, C1, E1.a, E1.b, E2 per quanto riguarda le "Attività ricettive e Strutture complementari";
 - B6, C1, E1.a, E2.c per quanto riguarda i "Servizi e reti per il turismo";
- b) punteggio relativo al Programma d'investimento così come calcolato in fase istruttoria, detratti i punteggi degli indicatori:
 - B5, C1, E1.a, E1.b, E2 per quanto riguarda le "Attività ricettive e Strutture complementari";
 - B6, C1, E1.a, E2.c per quanto riguarda i "Servizi e reti per il turismo";

INDICATORI DI SCOSTAMENTO	
VALORE DI S	% DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

$S \geq 0,9$	0,00 %
$0,8 \leq S < 0,9$	5,00 %
$0,7 \leq S < 0,8$	15,00 %
$0,6 \leq S < 0,7$	30,00 %
$0,5 \leq S < 0,6$	50,00 %
$0,25 \leq S < 0,5$	75,00 %
$S < 0,25$	100 % (revoca totale)

5. In relazione a quanto indicato al precedente comma 3, lett. a), si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni del presente avviso con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese, siano qualificabili come “aiuti di stato” ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (ex artt. 87 e 88 TCE); tale divieto è peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni del medesimo programma per il quale vengono concesse le agevolazioni del presente avviso tanto da concorrere alle decisioni dell’impresa in merito alla misura richiesta dell’agevolazione.

Ciò premesso, la revoca delle agevolazioni:

- è parziale qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione da presentare insieme al Disciplinare di cui al precedente art. 18, comma 6;
- è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni.

6. Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell’ammontare delle agevolazioni, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvede il “soggetto attuatore”.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all’erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell’impresa beneficiaria, come indicato al precedente comma 1.

ARTICOLO 21 (Monitoraggio e Controlli)

1. La Direzione del Servizio competente dell'Assessorato del Turismo può effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

2. Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità del POR e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura. In particolare, il beneficiario è tenuto a collaborare con l'AdG del POR FESR per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che entro cinque anni dal suo completamento l'operazione stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o procuri indebito vantaggio a un'impresa (art. 57, Reg. 1083/06).

3. Quando possibile, nel presente avviso si è data attuazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008 "Indirizzi per la semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali" facendo ricorso alla dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Questo comporta:

- per gli interessati l'obbligo di conservare, presso le proprie sedi legali o presso il proprio domicilio e per un periodo di tempo pari a quello stabilito dalla normativa di riferimento, la relativa documentazione che, a richiesta, dovrà essere trasmessa all'amministrazione regionale nell'esercizio di controlli a campione esercitati con le modalità e nelle quantità stabilite dal D.P.R. n. 445/2000;
- per il responsabile del procedimento, anche in seguito a dovuta segnalazione che è nella responsabilità del "soggetto attuatore", l'obbligo di effettuare immediatamente i controlli sulla documentazione e disporre quelli tecnico-amministrativi in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Nel caso di dichiarazioni mendaci il responsabile del procedimento deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso, procedere alla revoca delle agevolazioni concesse e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ARTICOLO 22 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)

1. I regimi di aiuto afferenti al presente avviso e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 e dal Regolamento (CE) n. 1998/2006. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3 del TFUE (ex art. 87 TCE) ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 108, paragrafo 3 del medesimo TFUE (ex art. 88 TCE).

2. Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti percorsi:

- [www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/bandi e gare](http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/bandi_e_gare)
- www.regione.sardegna.it/servizi/impres/bandi
- www.regione.sardegna.it/servizi/impres/incentivi

L'avviso viene, inoltre, inviato per la pubblicazione in estratto sul B.U.R.A.S. e dello stesso viene data massima diffusione tramite pubblicazione di apposito estratto sui principali quotidiani della Sardegna.

3. La sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati è trasmessa nei tempi e nelle forme previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 9, ai competenti servizi della Commissione Europea e sono adottate le misure necessarie per garantire l'applicazione degli artt. 10 e 11 dello stesso Regolamento²³.

In particolare sono state rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1998/2006²⁴.

²³ **Articolo 9 - Trasparenza**

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III. La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto

delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Articolo 10 - Controllo

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9. 9.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/21

2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

²⁴ **Articolo 3 - Controllo**

1. Qualora intenda concedere un aiuto «*de minimis*» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «*de minimis*», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «*de minimis*» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «*de minimis*» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

ARTICOLO 23 (Modulistica e Informazioni per le Procedure di Accesso)

1. Tutte le informazioni concernenti il presente avviso e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a:

- al “soggetto attuatore”, agli indirizzi che verranno resi noti con comunicazione sul sito istituzionale;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – 09123 Cagliari, tel. 070 606 7035, fax 070 606 8031, e-mail: tur.urp@regione.sardegna.it.

In osservanza dell’art. 8 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data ultima prevista per l’inoltro delle domande e si concluderà entro 180 giorni. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Capelli, Responsabile della Linea d’Attività 4.2.2.a;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso
 - l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale Trieste, 105 – 09123 Cagliari;
- la determinazione adottata a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio o di ricorso al TAR, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notificazione della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

ARTICOLO 24 (Dotazione finanziaria)

1. Sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione del POR Sardegna 2007-2013 e delle disponibilità del bilancio regionale per gli anni 2012 - 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente avviso è stimato in **8.800.000,00 di euro** di cui a destinazione specifica:

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «*de minimis*», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «*de minimis*» rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni. Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell’UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l’indicazione dell’equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «*de minimis*» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all’articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d’aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l’aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «*de minimis*» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «*de minimis*» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» ricevuti dalle singole imprese.

- 8.000.000,00 di euro destinati a finanziare le iniziative previste dall'art. 6, commi 2 e 3 del presente avviso denominato "Attività ricettive e Strutture Complementari";
- 800.000,00 euro destinati a finanziare le iniziative previste dall'art. 6, comma 4, del presente avviso denominati "Servizi e reti per il Turismo".

La disponibilità complessiva verrà definita dall'Amministrazione Regionale con un successivo provvedimento e può essere incrementata secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 48/58 del 1° dicembre 2011, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno e/o riprogrammazione.

2. Come indicato al precedente art. 19, la concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle domande ritenute ammissibili nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procedendo dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse.

Qualora si provveda a differire le scadenze dell'avviso si predisporranno graduatorie distinte per ciascun periodo di scadenza. In tal caso le graduatorie relative alle scadenze successive alla scadenza originaria saranno finanziate solo e nei limiti delle risorse disponibili.

ARTICOLO 25 (Disposizioni Finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza.

L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.